SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1932)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1986

Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(*Industria - Legislazione commerciale*)

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge in esame, di cui si chiede la conversione in legge, riproduce, con alcune modifiche, il precedente testo del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, del quale non si è resa possibile la conversione in legge nel prescritto termine costituzionale.

Il provvedimento, di cui non solo permangono ma possono ritenersi accresciute le ragioni di necessità ed urgenza, è diretto, come già ampiamente precisato nella relazione al disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge, ad assicurare — nel quadro dei vari interventi legislativi già adottati per meglio perseguire le finalità essenziali della normativa sulla amministrazione straordinaria, e cioè il mantenimento delle attività produttive e dei livelli occupazionali — misure idonee a risolvere taluni pressanti problemi dei gruppi commissariati.

In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge riproduce senza modificazioni l'articolo 1 del decreto-legge n. 218, prevedendo una breve proroga dell'esercizio per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali è già scaduto o è imminente la scadenza del termine massimo di continuazione dell'esercizio d'impresa. Si tratta di aziende di dimensioni medio-piccole (in particolare I.Pla.Ve. - Rossi Sud - Salvarani - Paoletti - Gruppo Heléne Curtis - Cooperativa Nova - Pan Electric Mediterranea - SIMA) per le quali non si prevede che le trattative per la cessione attualmente in corso possano giungere tempestivamente a conclusione. Pertanto, in considerazione del fatto che la operatività delle imprese può rappresentare condizione imprescindibile ai fini della loro cessione, si rende necessario prevedere per esse la possibilità di una proroga finalizzata alla conclusione delle trattative di vendita.

Tale proroga è stabilita (seguendo i criteri già adottati per l'anno 1985 con il decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, convertito nella legge 18 dicembre 1985, n. 755) in nove mesi dalla scadenza del termine massimo di continuazione dell'esercizio dell'impresa, per tenere conto delle situazioni pregresse in relazione alle quali il periodo sia parzialmente consumato, mentre è limitata ad un massimo di sei mesi, ritenuto congruo, per le imprese per le quali, invece, il termine stesso di continuazione dell'esercizio verrà a scadere successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge.

Al fine di non attribuire a tale proroga la natura di una estensione di carattere generale è espressamente indicato un limite temporale che ne consente l'applicazione soltanto alle imprese il cui termine di continuazione dell'esercizio sia scaduto o scada tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1986.

L'articolo 2 — che riproduce sostanzialmente l'articolo 2 del disegno di legge « Abrogazione delle disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nuove norme applicabili alle procedure di amministrazione straordinaria in corso, nonchè modificazioni ed integrazioni di disposizioni agevolative a favore di imprese industriali » (atto Senato n. 1387) — è volto a rendere possibile la gestione unitaria dei gruppi commissariati caratterizzati da forti interrelazioni nel loro interno, quali lo svolgimento di attività aventi identico oggetto, l'integrazione produttiva di una impresa sostanzialmente unitaria, l'identità di direzione amministrativa.

La presentazione di questo articolo discende dalla urgente necessità di assicurare subito ad alcune procedure commissariali uno strumento rivelatosi indispensabile al positivo esito delle gestioni finalizzate alla definizione di nuovi assetti imprenditoriali.

La disposizione consente, ai soli fini della gestione economico-finanziaria dell'attività imprenditoriale durante l'amministrazione straordinaria, di considerare come unico soggetto le imprese del gruppo, e ciò in quanto è risultata assai difficoltosa e, nel caso di complesse interrelazioni, anche pregiudizievole l'autonoma gestione delle singole imprese collegate; il che consente, d'altra parte, di non operare una vera e propria fusione, che turberebbe, oltre ogni giustificazione, la situazione patrimoniale e le aspettative dei creditori delle singole imprese del gruppo.

La gestione unificata viene disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su istanza del commissario e previo conforme parere del CIPI, qualora ricorrano alcune condizioni indicative dell'esistenza di una sostanziale gestione unitaria.

L'unificazione del gruppo è finalizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario ed è mantenuta per tutta la durata della procedura.

A tutela dei terzi è previsto un adeguato regime di pubblicità del decreto che dispone la gestione unificata.

Il nuovo testo dell'articolo 2, recependo le indicazioni emerse nel dibattito parlamentare, da un lato conferma espressamente l'esperibilità delle azioni revocatorie tra le imprese del gruppo e dall'altro commisura l'imputazione del risultato della gestione unificata al rapporto esistente per ciascuna impresa tra il valore del passivo e quello dell'attivo, congelando in tal modo le prospettive relative di soddisfacimento dei creditori all'interno del gruppo.

L'articolo 3 è volto a far salvi i provvedimenti che sono stati già emessi nel periodo di vigenza del decreto-legge n. 218 del 1986 o che siano in corso di perfezionamento, ai fini della necessaria continuità delle iniziative inerenti all'attività produttiva ed ai rapporti di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 174 del 29 luglio 1986.*

Norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa nonchè per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1986, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, può disporre con decreto che le imprese che siano state o vengano assoggettate ad una medesima procedura di amministrazione straordinaria con continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e che abbiano svolto o svolgano effettivamente attività di identico oggetto, ovvero abbiano costituito o costituiscano fasi o stadi di una impresa sostanzialmente unitaria, ovvero di cui risulti accertata l'effettiva identità della direzione amministrativa, siano considerate come un unico soggetto, avente come denominazione sociale quella di una delle società sottoposte alla procedura, a far data dall'inizio di questa e per tutta la sua durata.

2. Restano ferme l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese del gruppo e l'esperibilità delle azioni revocatorie fra le imprese stesse. Il risultato della gestione, al momento della chiusura della procedura, viene imputato alle singole imprese proporzionalmente al rapporto esistente, per ciascuna impresa, tra il valore del passivo e quello dell'attivo stimato all'inizio della procedura.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1, il commissario deve depositare copia dello stesso nell'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede delle imprese interessate, nonchè curarne la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 3.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1986.

COSSIGA

CRAXI — ALTISSIMO — MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI